

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2015, n. 24-2229

DGR 1-7224 del 11/3/2014 relativa a "Indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020. Spesa prevista 11.000.000,00 euro". Modifiche ed integrazioni. Spesa prevista 7.133.408,00 euro.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso

1. La Giunta regionale con la Deliberazione n. 1-7224 dell'11 marzo 2014 forniva gli indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020, stimando il relativo importo in € 11.000.000,00, in considerazione del fatto che il rafforzamento della capacità amministrativa degli attori coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali riveste un'importanza cruciale per il buon esito delle politiche di sviluppo, e che risulta fondamentale poter disporre di tutti gli strumenti utili a migliorare l'utilizzo dei fondi strutturali e ad assicurare efficacia ed efficienza nella corretta chiusura della Programmazione 2007-2013, nonché nell'avvio dell'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020.
2. Con Deliberazione 11 luglio 2014, n. 1-89 "*Programmazione dei Fondi Strutturali di investimento Europei (SIE) per il periodo 2014 -2020. Individuazione delle Autorità del P.O.R. FESR e del P.O.R. FSE: Autorità di Audit, Autorità di gestione, Autorità di Certificazione*", la Giunta regionale ha, tra l'altro, proceduto ad individuare la Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ora Direzione Coesione sociale, quale Autorità di Gestione del P.O.R. FSE Piemonte 2014-2020.
3. Con la predetta Deliberazione la Giunta regionale ha, tra l'altro, dato mandato alla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ora Direzione Coesione sociale (in applicazione della D.G.R. n. 20 – 318 del 15/09/2014 e della D.G.R. n. 2-663 del 26/11/2014) di:
 - avviare le procedure per l'individuazione di un soggetto qualificato a cui affidare l'incarico di svolgere un servizio di Assistenza tecnica nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020;
 - definire con propri atti i contenuti di detto servizio e le procedure connesse al suo affidamento nel rispetto della normativa di riferimento e degli indirizzi ivi contenuti.
4. La predetta Deliberazione ha, inoltre, dato mandato alla Direzione Risorse umane e patrimonio, ora Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, per quanto di competenza, di adottare gli atti necessari all'espletamento della procedura di appalto individuata dalla Direzione Coesione sociale.
5. La Deliberazione della Giunta regionale n. 1-7224 del 11 marzo 2014 approvando, la spesa di € 11.000.000,00 per l'acquisizione dei sopra indicati servizi di Assistenza tecnica, rinviava a successiva Deliberazione della Giunta regionale l'assegnazione delle risorse necessarie alla loro acquisizione.
6. Non essendo intervenuta tale assegnazione la Direzione Coesione sociale non ha potuto, nel corso dell'anno 2014, per fattori esterni e indipendenti dal suo agire, avviare la procedura di appalto in modo tale che la stessa potesse concludersi entro la scadenza dei contratti di Assistenza tecnica. Nello specifico mancava la necessaria copertura finanziaria per l'acquisizione del servizio in quanto:
 - sul POR FSE 2007-2013 le risorse riguardanti le categorie di spesa 85 "*Assistenza tecnica alla programmazione, implementazione, monitoraggio e sorveglianza*" del POR, e 86 "*Valutazione del*

POR, studi e ricerche e informazione e comunicazione”, erano già state utilizzate fino a saturazione del limite massimo stabilito dall’articolo 46 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, vale a dire il 4% della dotazione del medesimo POR FSE 2007-2013, e, pertanto, non era possibile individuare nell’ambito di esso la fonte di finanziamento per l’acquisizione di nuovi servizi di Assistenza tecnica riguardanti il periodo successivo al 31/03/2015 (scadenza dell’ultimo contratto attivato);

- il POR FSE 2014-2020 veniva approvato solo il 12 dicembre 2014 (Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 che approva determinati elementi del programma operativo Regione Piemonte - Fondo Sociale Europeo 2014- nell’ambito dell’obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione*").

Prima dell’approvazione del POR FSE 2014-2020 risultava, pertanto, impossibile l’avvio di una procedura d’appalto (aperta o ristretta) per la mancanza della necessaria copertura finanziaria; il corretto svolgimento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e il generale principio di contabilità dello Stato risalente all’art. 81 della Costituzione esigono, infatti, che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria, come tra l’altro ribadito dalla normativa vigente.

7. Con D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014 la Regione Piemonte riapprovava il Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, i cui principali elementi erano approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014, nello specifico tale decisione approvava il relativo piano finanziario con la previsione di un importo complessivo di €. 872.290.000,00.

8. Nel frattempo al 31 marzo 2015 terminava l’erogazione del servizio di Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione” 2007-2013 assicurato dal contratto rep. n. 13574 del 04/07/2008 (procedura CIG n. 012207644C; CUP n. J11I08000130009) e dal contratto rep. n. 17048 del 30/11/2012 (procedura CIG n. 44809450CB; CUP n. J11I12000350009), così come modificato rispetto alla durata con atto aggiuntivo rep. n. 00399 del 30/12/2014. Fino a tale data il servizio di Assistenza tecnica, aveva garantito alla Direzione Coesione Sociale un supporto di elevato profilo per il compimento delle attività necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai fondi strutturali e di investimento europei.

9. La Regione Piemonte approvando, con L.R. 9 del 14/5/2015, il piano finanziario allegato al Programma Operativo, rendeva disponibile solo a tale data le risorse economiche necessarie a finanziare il servizio in oggetto.

10. La Regione Piemonte, preso atto della sopravvenuta disponibilità finanziaria e dell’esaurimento del menzionato contratto di Assistenza Tecnica, rilevata la necessità immediata di tale servizio, procedeva in via d’urgenza, con DD 251 del 20/4/2015, ad indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - CIG n. 6221170FE0. Tale procedura si concludeva con l’aggiudicazione definitiva ed al conseguente affidamento del servizio di assistenza tecnica al Raggruppamento temporaneo di impresa già costituito composto dalla società Dispositivi tecniche metodologie S.r.l (DTM), mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese e dalla società “Pricewaterhouse Coopers Advisory” S.r.l. (mandante) e dalla società “Solco” S.r.l (mandante), per un importo pari a € 1.294.837,00, o.f.i.

Il contratto relativo alla descritta procedura terminerà entro il 28 febbraio 2016.

Visti

il Programma Operativo del Piemonte Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, i cui principali elementi sono stati

approvati con Decisione della Commissione europea C(2014) 9914 del 12/12/2014 e che è stato riapprovato con la D.G.R. n. 57-868 del 29 dicembre 2014;

l'Accordo di partenariato Italia relativo alla Programmazione 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89;

il Programma Operativo del Piemonte Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" – Fondo Sociale Europeo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007) 5464 del 6/11/2007 e che è stato approvato con la D.G.R. n. 60-7429 del 12 Novembre 2007;

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea, dell'8 Dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, dell'11 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e integrazioni;

il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999, e successive modifiche e integrazioni.

Considerata

la DGR n. 1-7224 dell'11 marzo 2014 avente ad oggetto gli "Indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020. Spesa prevista 11.000.000,00".

Ritenuto

il permanere dell'interesse dell'amministrazione regionale all' acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica oggetto degli indirizzi previsti dalla DGR 1-7224 dell'11 marzo 2014 per le motivazioni ivi descritte

Preso atto

del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale all'art. 9, comma 8 bis recita: "*Nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.*"

Verificato

che Consip S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione sulla GUUE, in data 12 agosto 2014, dell'avviso di pre-informazione per la *"Gara per l'acquisizione di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole Amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020."*, con un valore stimato, IVA esclusa, di € 400.000.000,00 (10 lotti da € 40.000.000,00 ciascuno) e con data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione fissata al 31/12/2014 (cfr. punto II.6 dell'avviso di pre-informazione);

che Consip S.p.A. non ha ad oggi attivato alcuna procedura d'appalto non rispettando quanto indicato nell'avviso di pre-informazione che prevedeva come data per l'avvio delle procedure d'appalto il 31/12/2014;

che Consip S.p.A. ha solo attivato, in data 08/01/2015, una preliminare consultazione del mercato volta a studiare il contesto di riferimento per i servizi indicati all'articolo 9, comma 8 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

che non ci sono indicazioni, in tale documentazione, o in altra ufficiale di Consip S.p.A., dei possibili tempi di avvio delle procedure di aggiudicazione riguardanti i servizi di Assistenza tecnica a supporto delle Autorità di Gestione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi UE 2014-2020 e tantomeno delle possibili tempistiche relative alla conclusione delle medesime;

che Consip S.p.A. ha ribadito, in sedute pubbliche, il carattere non obbligatorio della disposizione normativa citata con la conseguente possibilità per le Autorità di Gestione regionali di procedere con autonome gare d'appalto all'acquisizione di servizi di Assistenza tecnica, di cui all'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, nell'ambito della Programmazione 2014-2020;

che alla data attuale non sono presenti convenzioni-quadro o accordi-quadro CONSIP riguardanti i servizi oggetto di affidamento e che tali servizi non rientrano tra quelli per i quali vi è l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della P.A. gestito da CONSIP, ovvero dell'utilizzo di altri strumenti di e-procurement tra cui anche quelli messi a disposizione dalla centrale regionale di committenza e che pertanto la procedura indicata è conforme a quanto stabilito dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e s.m.i., dagli art.7 e 7 bis del D.L. n. 52/2012, dall'art. 1 del D.L. 95/2012, dell'art. 1, comma 150, della Legge n. 228/2012, e in generale dalla normativa di riferimento sul tema.

Valutato

la necessità della Direzione Coesione sociale di continuare ad usufruire, senza soluzione di continuità, dei servizi di Assistenza tecnica indispensabili perché finalizzati a supportarla nella delicata fase di chiusura della Programmazione 2007-2013 e perché idonei ad assicurare un efficace ed efficiente avvio della nuova programmazione 2014-2020, nonché la sua ottimale prosecuzione;

di acquistare entro il 28 febbraio 2016, data di conclusione del contratto. (CIG 6221170FE0) tutt'ora in essere, il servizio di Assistenza tecnica previsto e descritto nella DGR 1-7224 del 11 marzo 2014;

di procedere all'acquisito del servizio menzionato con autonoma procedura di gara in ragione del fatto che la tempistica per l'espletamento della gara CONSIP S.p.a. risulta incompatibile con la necessità di questa Direzione, Autorità di Gestione del POR Fondo Sociale Europeo, di continuare a disporre di un servizio di Assistenza tecnica, al fine di concludere interventi in corso, di particolare complessità e delicatezza e di assicurare la corretta chiusura della Programmazione 2007-2013 e il rispetto degli adempimenti previsti dai Regolamenti europei sopra citati per l'avvio della Programmazione 2014-2020, nonché per un'efficace ed efficiente attuazione del POR FSE 2014-2020;

che la specificità e la finalità del servizio richiesto non risultano compatibili con il frazionamento in lotti previsto dell'avviso di pre-informazione pubblicato dal CONSIP S.p.a. in quanto l'applicazione

di una normativa complessa, quale quella comunitaria, alla gestione del Programma operativo, richiede un contributo unitario e coerente, sebbene integrato da una pluralità di competenze e professionalità, che può essere assicurato solo da una impresa aggiudicataria, singola o associata, che disponga di una organizzazione adeguata a supportare in modo coordinato le azioni dell'Autorità di Gestione sulle diverse linee di intervento.

Ritenuto

il Servizio di Assistenza tecnica essenziale per:

- ✓ la realizzazione di un attento monitoraggio della spesa e dei connessi controlli volti alla certificazione della stessa, condizione per i pagamenti da parte della Commissione europea e la tempestiva messa in opera di correttivi volti ad assicurare il riutilizzo di eventuali residui, al fine di assicurare piena efficienza di spesa;
- ✓ la correttezza nell'esecuzione degli adempimenti previsti per la chiusura della Programmazione 2007-2013;
- ✓ la correttezza nell'esecuzione degli adempimenti previsti per l'avvio della Programmazione 2014-2020, il cui mancato rispetto potrebbe ritardare l'utilizzo delle risorse assegnate;
- ✓ un'efficace ed efficiente attuazione del POR FSE 2014-2020, che dipende dalla regolarità degli adempimenti di cui sopra, con l'approvazione e la gestione dei primi dispositivi di attuazione (Atti di indirizzo, Bandi/Avviso pubblici, ecc.) per la realizzazione delle operazioni, in applicazione dei nuovi regolamenti di riferimento.

Tali attività risultano essere fondamentali al fine di evitare il disimpegno automatico, ottenendo così la conferma delle risorse programmate attraverso il pagamento della spesa correttamente certificata, con conseguente trasferimento delle risorse dalla Commissione europea alla Regione Piemonte.

Ritenuto

di modificare la previsione di spesa indicata dalla DGR 1-7224 del 11 marzo 2014 da € 11.000.000,00 a € 7.132.608,00 o.f.i. per le seguenti ragioni:

- ✓ la somma di € 1.294.837,00 è già stata impegnata sull'asse V "Assistenza tecnica" per il contratto (CIG n. 6221170FE0) citato al punto 10 della premessa, avente ad oggetto il servizio di Assistenza tecnica anni 2015-2016, spesa non prevista e sopravvenuta rispetto a quanto previsto dalla DGR 1-7224 del 11 marzo 2014;
- ✓ è necessario riservare, nel rispetto del tetto di spesa di cui alla DGR 1-7224 del 11 marzo 2014, una somma che consenta all'Autorità di Gestione di acquisire, a supporto delle azioni finalizzate all'attuazione del POR FSE Piemonte programmazione 2014/2020, interventi, non prevedibili nel servizio di Assistenza tecnica di cui alla DGR menzionata, che si renderanno necessari per attuare i Regolamenti esecutivi dei Reg. Ue 1303/2013 e 1304/2013 alcuni dei quali, a tutt'oggi, in corso di redazione;
- di riservare la somma di € 800,00 per far fronte alla spesa relativa al versamento del contributo da parte della stazione appaltante a favore dell'ANAC;
- di procedere, sulla scorta dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione e gestione dei Fondi strutturali ed in base a valutazioni di economicità ed efficienza, ad attribuire ad un unico soggetto, singolo o associato, munito di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturato, da individuarsi in base ad una procedura ad evidenza pubblica, la fornitura di tutte quelle prestazioni di Assistenza tecnica che possano a priori essere adeguatamente descritte ed inserite in un capitolato d'onere;
- di assegnare successivamente – conformemente alla normativa pubblicitica in materia di acquisizioni di prestazioni da terzi - determinate prestazioni professionali specialistiche, non immediatamente individuabili, che si rendano, eventualmente, necessarie acquisire nel corso di attuazione del Programma;

di stimare la durata del contratto in 72 mesi in ragione del fatto che la durata del contratto è inscindibilmente connessa a quella del periodo di programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali e di Investimento europei, ed è finalizzata a garantire che il servizio di Assistenza tecnica fornisca l'azione di supporto richiesta fino al termine della programmazione in modo coordinato, e senza soluzione di continuità;

che per determinare la congruità dell'entità del corrispettivo, in assenza di costi standardizzati, listini, prezzari ed altri elementi di raffronto previsti all'art. 89 del D.lgs. 163/2006 nonché di tabelle ministeriali per la determinazione del costo del lavoro (trattandosi di un servizio intellettuale, specialistico e complesso), si proceda attraverso una ricerca avente ad oggetto il costo medio giornata/uomo applicato ai servizi analoghi di assistenza tecnica per il periodo di Programmazione 2014/2020 oggetto di gara di appalto nazionali e regionali;

qualora, in corso di rapporto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, la Regione potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri Consip; il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, come previsto nella norma indicata;

di fare fronte alla spesa prevista per gli esercizi finanziari 2016-2017 pari a €. 1.500.000,00 nel modo di seguito descritto:

- per €. 500.000,00 con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2016

- cap. 141822 € 250.000,00
- cap. 141824 € 175.000,00
- cap. 141826 € 75.000,00

- per €. 1.000.000,00 con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2017

- cap. 141822 € 500.000,00
- cap. 141824 € 350.000,00
- cap. 141826 € 150.000,00

Viste

- la L.R. n. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
- la L.R. n. 23/2008, Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- la L.R. n. 9 del 14/5/2015 Legge finanziaria per l'anno 2015.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

-di apportare alla Deliberazione n. 1-7224 del 11/3/2014 relativa agli "Indirizzi per l'acquisizione di un servizio di Assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013, nell'ambito della Programmazione del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020" le seguenti modifiche ed integrazioni:

- ✓ -di approvare la spesa di €. 7.132.608,00 o.f.i. a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del servizio di cui in premessa;

✓ di individuare la durata del contratto relativo al suddetto servizio in 72 mesi decorrenti dalla stipula del contratto;

- di riservare la somma di €. 800,00 per far fronte alla spesa relativa al versamento del contributo da parte della stazione appaltante a favore dell'ANAC;

- di stabilire che, qualora, in corso di rapporto, dovesse intervenire la disponibilità di convenzioni o accordi-quadro Consip per prestazioni contrattuali, o parti di esse, sostanzialmente corrispondenti a quelle oggetto della presente gara, con parametri prezzo-qualità migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, la Regione potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto legge 95/2012, come convertito nella legge 135/2012, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in adeguamento ai parametri Consip. Il recesso comporterà il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, come previsto nella norma indicata;

- di fare fronte alla suddetta spesa totale di €. 7.133.408,00 secondo il principio del cofinanziamento, con le risorse che saranno iscritte -in considerazione del piano finanziario allegato al POR FSE programmazione 2014/2020 approvato con Decisione (2015)922 del 12/02/2015 così come recepito nell'art. 2 della L.R. n. 9 del 15/5/2015 (legge finanziaria per l'anno 2015) presentato dalla Giunta regionale in data 24 dicembre 2014- sui competenti capitoli nei bilanci annuali nei limiti della dotazione finanziaria dell'Asse V "Assistenza Tecnica" facendo salva la necessità di verificare detta iscrizione e la conseguente effettiva copertura finanziaria al momento della conferma del permanere dell'interesse all'aggiudicazione dell'incarico espletata la procedura di gara;

-di fare fronte alla spesa prevista per gli esercizi finanziari 2016-2017 pari a €. 1.500.000,00 nel modo di seguito descritto:

• per €. 500.000,00 con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2016

- cap. 141822 € 250.000,00

- cap. 141824 € 175.000,00

- cap. 141826 € 75.000,00

• per €. 1.000.000,00 con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del Bilancio pluriennale 2015-2017 anno 2017

- cap. 141822 € 500.000,00

- cap. 141824 € 350.000,00

- cap. 141826 € 150.000,00

- di dare mandato alla Direzione Coesione Sociale di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attivazione della presente deliberazione.

Non vi sono obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in quanto la presente deliberazione, quale atto di indirizzo, non rientra fra i provvedimenti "finali" indicati dalla norma (né è suscettibile di produrre effetti esterni, i quali deriveranno dai provvedimenti che saranno successivamente posti in essere e che verranno pubblicati ai sensi della norma citata).

Avverso la presente deliberazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)